



ISTITUTO COMPRENSIVO

Gallo - Positano

Via Repubblica, 36/A4 - 70015 NOCI (BA) Tel./Fax 080/4977388

Cod. Scuola BAIC83700A

Codice fiscale: 91108170720 - codice univoco Ufficio UFSG4G

E-mail: baic83700a@istruzione.it - Posta Cert: baic83700a@pec.istruzione.it -

Sito: www.icgallopositano2circolo.gov.it



Unione
Europea

Prot. n. h373

Noci, 19 ottobre 2019

DR ZECZAHORSC

CONVENZIONE TRA

La Direzione dell'Istituto Comprensivo "Gallo - Positano" di Noci (BA), sita in Via Repubblica nr 36/A4 - 70015 - Noci (Ba), nella persona del legale rappresentante **Dott.ssa Chiara d'Aloja**, nata a BARA il 10/04/1976 codice fiscale DJCHN76A50A662B, quale Dirigente Scolastico del predetto Istituto scolastico,

E

La Dott.ssa Lepera Antonella, nata a Rossano (CS), il 31/08/1979 e residente in Turi (BA), Via Ninuccio Napolitano n.13, C.F. LPRNNL79M71H5790, P.IVA n. 07691440726, in seguito denominato "medico competente" e la Società Silea nella figura del Presidente Luigi Quarta,

PREMESSO

- che gli artt.n.25 e 41 del D. Lgs.vo n.81/08 prevedono la Sorveglianza Sanitaria da parte di un Medico Competente;
- che il medico competente, dispone della qualifica specifica e offre le necessarie garanzie di professionalità richieste per la realizzazione della suddetta attività, così come previsto dall'art. 38 del D. Lgs.vo n.81/08;

si conviene quanto segue:

Art. 1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Con la sottoscrizione della presente Convenzione, la *Direzione Scolastica* affida all'Esperto l'incarico di svolgere le attività di "Medico Competente" consistenti, oltre a quanto già definito nella convenzione con la Società Silea, nell'effettuare in particolar modo **le visite mediche ai propri dipendenti, nel redigere i giudizi di idoneità specifica al lavoro, nell'istituire e nell'aggiornare le cartelle sanitarie**, secondo la normativa vigente.

Art. 3 - Le parti convengono, come per la convenzione con la Società SILEA, che il presente contratto abbia validità a partire dal giorno 19/10/2019 e concludersi il giorno 28/08/2020. Il medico competente si obbliga a prestare l'attività presso la sede della *Direzione Scolastica*, salvo casi particolari per i quali necessitano altre sedi idonee per la regolare prestazione di Sorveglianza Sanitaria.

Art. 4 - Il medico competente, con la firma del presente contratto, dichiara di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dall'art. 38 del D. Lgs.vo n.81/08 e si impegna a depositare, presso la *Direzione Scolastica*, la relazione sulla periodicità degli accertamenti sanitari.

Art. 5 - A compenso della prestazione d'opera di cui sopra, sarà corrisposto da parte della *Direzione Scolastica* l'importo riportato dettagliatamente di seguito, **onnicomprensivo** di I.V.A. e ogni altro onere di

natura fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa che dovesse intervenire per effetto di disposizioni normative:

1) Visita medica	€ 30,00 cad.
2) Esame della funzionalità respiratoria (spirometria)	€ 5,00 cad.
3) Esami Ematochimici	€ 20,00 cad.
4) Visiotest	€ 15,00 cad.

Gli esami su indicati sono relazionati al rischio specifico, il che significa che non tutto il personale va sottoposto ai predetti esami. Qualora dovessero necessitare esami suppletivi non indicati nel prospetto, per via di particolari rischi riscontrati, il Medico Competente riferirà alla Direzione il rischio riscontrato e le relative prestazioni da effettuare. Tale comunicazione sarà redatta su carta semplice e presentata alla Direzione per la relativa autorizzazione a procedere.

Qualora tutte le attività non possano essere concluse per motivi dipendenti dalla Direzione Scolastica o dal medico competente, il compenso sarà liquidato, per le prestazioni effettivamente tenute.

Art. 6 - Le parti convengono che il compenso per la prestazione sarà liquidato in un'unica soluzione alla fine delle attività in seguito a presentazione fattura.

Art. 7 - Le parti convengono che, per tutte le prestazioni previste nella presente Convenzione, null'altro è dovuto in eccedenza a quanto già determinato nell'art. 5 della presente convenzione.

Art. 8 - Con la sottoscrizione della presente Convenzione, si intendono accettate tutte le clausole previste nella stessa e si conviene che il medico competente non potrà rescindere la stessa senza l'approvazione scritta della *Direzione Scolastica*.

Art. 9 - Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 del Codice Civile, che la *Direzione Scolastica* potrà recedere dalla presente Convenzione qualora la stessa ritenga inopportuna la sua conduzione a termine. Il Responsabile Legale incaricato della *Direzione Scolastica* dovrà comunicare al medico competente e alla Società Silea, a mezzo raccomandata a/r o tramite PEC, la propria volontà di recedere e dalla data di ricevimento di detta comunicazione tale convenzione cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti.

Art. 10 - La prestazione si configura come resa in collaborazione con la *Direzione Scolastica* ed in piena autonomia, senza che discenda per la stessa Direzione alcun obbligo di assunzione del medico competente.

Art. 11 - La *Direzione Scolastica* nella persona del Responsabile Legale, viene esonerata da ogni responsabilità inerente incidenti e/o infortuni di ogni tipo che si dovessero verificare a danno del medico competente in tutte le fasi della prestazione d'opera e durante tutti gli spostamenti.

Art. 12 - Ogni genere di modifica e/o integrazione della presente Convenzione deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.

Art. 13 - Qualora il medico competente sia interessato alla previsione normativa ex art. 58, commi sesto e settimo, del D.L.vo 3/2/93, n.29, così come modificato dall'art. 26 del D.L.vo 31/3/98, n. 80 e dall'art. 16 del D.L.vo 29/10/98, n. 387, questi si impegna a richiedere tempestivamente la necessaria autorizzazione all'Amministrazione di appartenenza, dandone contestuale comunicazione alla *Direzione Scolastica*, d'intesa che, qualora la predetta Amministrazione dovesse ricusare la richiesta di autorizzazione, la presente convenzione è nulla di diritto e la *Direzione Scolastica* darà pedissequa osservanza all'obbligo del

versamento del compenso dovuto alla Direzione della Società per la quale il medico ha effettuato le attività. Il medico competente non potrà avanzare pretesa alcuna nei confronti della *Direzione Scolastica*.

Art. 14 - Qualunque informazione relativa all'espletamento delle attività da parte del Medico Competente dev'essere comunicata alla Società Silea con la quale la Dott.ssa Lepera Antonella collabora nell'effettuare le sue prestazioni relative alle visite mediche.

Art. 15 -La presente Convenzione viene conclusa in Bari, presso gli uffici di Direzione. Le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Bari per qualsiasi controversia dovesse insorgere a seguito dell'interpretazione, esecuzione e applicazione della presente Convenzione.

Noci,19 ottobre 2018

Medico competente

Dott.ssa Lepera Antonella



Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Chiara d'Aloja



Il Presidente della Società Silea

Luigi Quarta



SILEA s.r.l.
Via A. Garibaldi, 26
BARI